

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 aprile 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 44.

Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 1.

Iniziative culturali per il centocinquantenario anniversario dei moti del 1848-1849 ..... Pag. 8

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1997, n. 7.

Disposizioni concernenti la contrattazione del personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 dicembre 1997, n. 8.

Intervento finanziario a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano . Pag. 9

#### REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1997, n. 69.

Acquisto di un fabbricato in Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1997, n. 70.

Interventi finanziari a favore delle province ..... Pag. 10

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 93.

Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Primo Conti - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 94.

Concessione contributo straordinario agli Ambiti Territoriali Ottimali - A.T.O. per attività di progettazione, studio e ricerca in materia di risorse idriche ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 95.

Contributo straordinario alla Scuola di Musica di Fiesole. Pag. 12

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 96.**

**Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale.**  
Pag. 12

**REGIONE LAZIO****LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1997, n. 29.**

**Norme in materia di aree naturali protette regionali.**  
Pag. 14

**REGIONE PUGLIA****LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 23.**

**Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995** ..... Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 24.**

**Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita** ..... Pag. 27

**REGIONE SICILIA****DECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre 1997, n. 48.**

**Regolamento per la disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia. Legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, art. 7** ..... Pag. 27

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 44.

**Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 31 dicembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Con sentenza 24 novembre 1997, n. 365, depositata in cancelleria il 28 novembre 1997, ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata il 20-21 dicembre 1996 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti in materia), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
DELEGA DELLE PROVINCE

Art. 1.

*Delega alle Province*

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province.

2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.

TITOLO II  
AMBITO DELLA MATERIA

Art. 2.

*Le agenzie di viaggio e turismo*

1. Agli effetti della presente legge, sono considerate agenzie di viaggio e turismo sia le imprese che svolgono l'attività di cui all'art. 3 mediante un'unica struttura operativa, sia le singole sedi operative di una stessa impresa, situate nel territorio regionale o distintamente organizzate per lo svolgimento dell'attività di cui al medesimo articolo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le singole sedi operative di un'impresa esercitante in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

3. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è subordinato ad autorizzazione della Provincia competente per territorio.

Art. 3.

*Attività delle agenzie*

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggio e soggiorni, intermediazione nei predefiniti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;

b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;

c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;

d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;

e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva o di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;

f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;

g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;

h) la spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;

l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (travellers cheques), di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;

m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

n) il servizio di informazioni in materia turistica;

o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;

p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni - simposi o lotterie);

q) organizzazioni di attività congressuali;

r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 4.

*Associazioni e organismi senza scopo di lucro*

1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano a livello nazionale con formale riconoscimento da parte degli organi centrali dello Stato il cui scopo statutario consiste in via prevalente nella promozione del turismo sociale ed aventi sede operativa in almeno tre Province del territorio regionale, sono iscritte a domanda nell'elenco speciale di cui all'art. 15.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi.

3. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995 e i programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 9.

4. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione.

5. Gli organismi di cui al comma 4 devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali.

6. Gli enti locali, fatto salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 2.

7. Le scuole e gli istituti che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata superiore a un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati e dal ministero, anche alle disposizioni della presente legge, ovvero devono avvalersi dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 2.

8. In tutti gli altri casi, la organizzazione tecnica e realizzazione di viaggi è di competenza delle agenzie di viaggi e turismo.

### TITOLO III

#### PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

##### Art. 5.

###### *Richiesta di autorizzazione*

1. La richiesta di autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo è presentata al Presidente della Giunta provinciale, nel cui territorio s'intende porre la sede principale oppure sedi operative dell'agenzia di viaggio e turismo, indicando:

- a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
- b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
- c) la denominazione dell'agenzia;
- d) l'ubicazione e la descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;
- e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
- f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
- g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti in carta legale:

- a) il certificato di cittadinanza italiana del richiedente o, qualora il richiedente sia persona fisica o giuridica non appartenente a Stato membro dell'Unione Europea, il nulla-osta, di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
- c) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- d) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'art. 17;
- e) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando sia tale il richiedente.

##### Art. 6.

###### *Autorizzazione all'apertura*

1. Ai fini della istruttoria della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 5 la Provincia:

- a) inoltra all'autorità di pubblica sicurezza l'istanza di accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

b) accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiani.

2. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

- a) effettuare il versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 11;
- b) provvedere al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 12;
- c) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 10;
- d) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico, in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto;
- e) trasmettere un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e la relativa pianta planimetrica dalla quale risulti la piena indipendenza da ogni altro ambiente commerciale e un autonomo accesso alla via pubblica, una superficie minima di mq 50, nonché la disponibilità dei servizi igienico-sanitari;
- f) produrre copia autenticata del certificato di agibilità dei locali.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

4. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione, decorsi i quali la autorizzazione decade.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento nei termini prescritti della tassa di cui all'art. 12. In caso contrario il mancato pagamento entro trenta giorni comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione ed entro novanta giorni, la sua decadenza.

##### Art. 7.

###### *Contenuto dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

- a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
- b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
- c) il direttore tecnico.

2. Nella autorizzazione viene altresì annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La Provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di un'agenzia succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale per la relativa annotazione sulla autorizzazione della agenzia principale.

3. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni, comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

4. Nella agenzia di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio.

##### Art. 8.

###### *I periodi di apertura*

1. Le agenzie di viaggio e turismo hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

## Art. 9.

*Redazione e diffusione dei programmi*

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato di ospitante;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 10 con l'indicazione dei rischi coperti;
- l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione dell'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
- m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
- n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
- o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995;
- p) l'obbligo di comunicare, al più presto per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 4.

7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'art. 4, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.

## Art. 10.

*Obbligo di assicurazione*

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia della relativa Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la immediata revoca della autorizzazione.

## Art. 11.

*Deposito cauzionale*

1. Il richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 6, deve versare presso la tesoreria dell'Amministrazione provinciale un deposito cauzionale stabilito nell'ammontare di lire 40.000.000.

2. Il deposito cauzionale di cui al comma 1, è istituito a garanzia del ristoro delle sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte ed a garanzia di tasse di concessione non pagate.

3. I titoli validi per il riconoscimento della cauzione, affinché sia garantita l'immediata disponibilità delle somme, oltre al deposito in contanti, possono essere:

- a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;
- b) titoli al portatore;
- c) certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio della agenzia. Lo svincolo, su domanda dell'interessato, viene disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione della attività dell'agenzia.

5. Entro contottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le agenzie di viaggio e turismo già autorizzate provvedono ad integrare la differenza.

6. La Giunta regionale può con proprio provvedimento modificare l'ammontare del deposito cauzionale.

## Art. 12.

*Tassa regionale*

1. L'autorizzazione all'apertura e conduzione delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta alla tassa sulle concessioni regionali in base alle leggi regionali vigenti.

## Art. 13.

*Sospensione e cessazione*

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo, per un periodo non superiore ai centottanta giorni, può essere sospesa:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione al Presidente della Giunta provinciale immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa del Presidente della Giunta provinciale, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione non consentita o prolungata oltre i termini previsti, l'autorizzazione si intende decaduta.

3. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo di apertura stabilito:

a) per iniziativa dell'avente titolo quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione al Presidente della Giunta provinciale immediatamente dopo l'evento;

b) per revoca o decadenza pronunciata dal Presidente della Giunta provinciale, quando si tratti, rispettivamente, di gravi motivi di interesse pubblico o di misura sanzionatoria.

#### Art. 14.

##### *Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate ai sensi dell'art. 6, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, qualora quest'ultimo non sia titolare, nonché gli estremi e la data di rilascio dell'autorizzazione e il periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. La decadenza e la revoca dell'autorizzazione comportano d'ufficio la cancellazione dall'elenco delle agenzie di viaggio e turismo.

4. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle comunicazioni relative all'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

5. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate, annualmente, entro il mese di febbraio, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

#### Art. 15.

##### *Elenco speciale degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro*

1. Presso ciascuna Provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 4.

2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.

3. Le associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo;

d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché del decreto legislativo n. 111/1995. Annualmente va inviata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente per ogni sede operativa dell'associazione del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione, che deve risultare iscritto all'albo dei direttori tecnici di cui all'art. 17.

4. L'iscrizione all'elenco consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 4.

5. Per la violazione reiterata delle norme di cui all'art. 4 o per gravi motivi di interesse pubblico, il Presidente della Giunta provinciale pronuncia, rispettivamente, la decadenza o la revoca dell'iscrizione dall'elenco.

6. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia.

7. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate annualmente, entro il mese di febbraio, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

## TITOLO IV DIRETTORE TECNICO

#### Art. 16.

##### *Esame di idoneità per direttore tecnico*

1. La Giunta provinciale, di norma ogni due anni, indice l'esame per direttore tecnico cui possono presentare domanda di partecipazione coloro che, residenti nella Provincia, siano in possesso di:

a) diploma di scuola secondaria superiore;

b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno due anni documentato dall'Ispettorato del lavoro.

2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui alla lettera b) del comma 1 è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post-universitaria in economia e gestione del turismo.

3. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente della Provincia con funzioni di Presidente;

b) uno o più docenti o esperti nelle materie d'esame;

c) uno o più docenti o esperti nelle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto d'esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e dell'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti caratteristiche professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'art. 3;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

#### Art. 17.

##### *Albo provinciale dei direttori tecnici*

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 16;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione Europea, residenti in una provincia del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

d) i direttori tecnici, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 392/1991, in funzione della richiesta dell'apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive della persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di un primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie a comprovare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. L'albo è posto a disposizione del pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate, annualmente, entro il mese di febbraio, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

#### TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

##### Art. 18. *La vigilanza*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza, la vigilanza sulle norme della presente legge è esercitata dalla Giunta provinciale, tramite gli uffici e i dipendenti appositamente incaricati.

##### Art. 19. *Le sanzioni*

1. Chiunque intraprenda o svolga l'attività di cui all'art. 3 anche in modo occasionale, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 4, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 30 milioni; la sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o quando comunque siano violate le norme di cui agli articoli 8, 10 e 11, si procede alla diffida ad ottemperare entro un mese.

Decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione ai sensi dell'art. 13, comma 1. In caso di perduranza dell'inosservanza della prescrizione si pronuncia la decadenza.

3. La formazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comporta una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

4. Il titolare che, con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 4 milioni.

5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comporta il pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire 2 milioni.

6. Quando le associazioni e gli organismi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 4 esercitano la loro attività in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 9 e 15 sono soggetti a sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 30 milioni.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, comporta per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 4 comma 1, la sospensione dell'iscrizione dall'elenco speciale di cui all'art. 15; per le agenzie di viaggio e turismo la rivalsa sul deposito cauzionale. In tale ultima ipotesi il mancato reintegro del deposito entro il termine annuale di scadenza dell'autorizzazione, ha gli stessi effetti del mancato pagamento della tassa, di cui al comma 5 dell'art. 6.

8. Le sanzioni sono comminate dal Presidente della Giunta provinciale e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni delegate.

9. Per l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si osservano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

##### Art. 20. *I reclami*

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 4, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, esperito quanto richiesto dal comma 1, lettera p) dell'art. 9, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro del viaggio, documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.

2. Il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 4 un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. Il Presidente della Giunta provinciale, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

#### TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 21. *Disposizioni transitorie*

1. Le agenzie di viaggio e turismo incluse nel registro regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, sono iscritte d'ufficio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'elenco della Provincia nel cui territorio sono situate la sede principale, o le sedi operative delle agenzie di viaggio e turismo.

2. I direttori tecnici inclusi nell'albo regionale, di cui all'art. 15 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, sono iscritti d'ufficio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'albo della Provincia nel cui ambito territoriale sono residenti o nel cui ambito ha sede l'agenzia presso cui operano. Tale accertamento è compiuto dalla Provincia.

3. Le domande che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano state presentate alla Regione per l'autorizzazione alla divulgazione di programmi di viaggio, o per l'iscrizione nell'albo regionale dei direttori tecnici di cui all'art. 15 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, o per l'iscrizione nel registro speciale degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro di cui all'art. 14 della citata legge, sono trasmesse d'ufficio alla Provincia competente per territorio.

4. Gli organismi senza scopo di lucro inseriti nel registro speciale degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro, di cui all'art. 14 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, sono iscritti d'ufficio nell'elenco della Provincia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono possedere i requisiti di cui agli articoli 4 e 15, documentati da apposita certificazione, pena la cancellazione dall'elenco stesso.

5. Agli esami per l'idoneità a direttore tecnico eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 e successive modificazioni.

6. Il piano regionale di distribuzione delle agenzie di viaggio e turismo previsto all'art. 12 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento 6 marzo 1995, n. 1086, continua ad avere validità sino al 31 dicembre 1997.

##### Art. 22. *Personale*

1. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale provvede altresì, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione agli enti locali interessati del personale necessario.

##### Art. 23. *Norma finanziaria*

1. Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, la Giunta regionale ripartisce tra le Province un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.

**Art. 24.**  
**Abrogazioni**

1. Sono abrogati:
- la legge regionale 28 agosto 1986, n. 46;
  - la legge regionale 4 giugno 1987, n. 28;
  - la legge regionale 8 marzo 1988, n. 12;
  - l'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61.

**Art. 25. (1)**  
**Dichiarazione d'urgenza**

*1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.*

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 1997

GALAN

(1) Articolo sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del consenso governativo espressamente previsto dall'art. 127, comma 3° della Costituzione.

98R0218

**LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 1.**

**Iniziative culturali per il centocinquantenario anniversario dei moti del 1848-1849.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 30 gennaio 1998)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**  
**Finalità**

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove una serie di manifestazioni culturali inserite in un programma organico da realizzarsi in relazione agli avvenimenti ed ai luoghi che caratterizzarono i fatti avvenuti negli anni 1848 e 1849.

**Art. 2.**  
**Programma**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri generali e le modalità di presentazione delle iniziative, nonché le modalità di erogazione, esecuzione e rendicontazione dei progetti approvati.

2. Gli enti locali, le università degli studi, le istituzioni e associazioni culturali interessate, debbono far pervenire alla Giunta regionale i propri progetti corredati da una dettagliata relazione in conformità ai criteri generali di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale ha comunque facoltà di presentare propri progetti.

4. Il programma biennale delle iniziative culturali è predisposto dal Comitato di cui all'art. 3 e approvato dalla Giunta regionale.

5. Le iniziative di cui al comma 1 devono privilegiare il carattere interdisciplinare ed essere mirate anche alla divulgazione didattica nelle scuole nonché al coinvolgimento degli studenti delle università del Veneto.

6. In particolare le iniziative di cui al comma 1 consistono in:

- mostre, convegni, seminari di studio, rassegne, ricerche, produzioni teatrali e musicali;

- sostegno alle attività editoriali di pubblicazione libraria, di materiale afferente ad iniziative e produzioni di cui alla lettera a), con prevalente destinazione alle biblioteche, alle scuole, alle università della regione ed alle comunità dei veneti all'estero.

**Art. 3.**

*Comitato per le iniziative culturali per il centocinquantenario anniversario dei moti del 1848-1849*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è istituito il Comitato per le iniziative storico-culturali per il centocinquantenario anniversario dei moti del 1848-1849.

2. Il Comitato esamina e valuta in modo comparato i progetti culturali attinenti alle iniziative e predispone il relativo programma biennale di cui all'art. 2.

3. Il Comitato è composto da:

- il Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;
- i consiglieri regionali assegnati alla commissione consiliare competente ad esclusione di quelli nominati ai sensi del comma 6 dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio regionale;
- un rappresentante dell'ANCI;
- due docenti universitari di storia dell'ottocento designati dalla Giunta regionale.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione.

5. Assiste ai lavori del Comitato il dirigente della struttura competente per le attività culturali della Regione e funge da segretario un funzionario della medesima.

6. Per gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma delle iniziative di cui alla presente legge il Comitato si avvale di strutture, personale e mezzi dell'amministrazione regionale.

7. La struttura regionale ha il compito di:

- coadiuvare il Comitato nell'espletamento delle sue funzioni;
- procedere ad ogni adempimento amministrativo, finanziario e di controllo, provvedendo ad accertare la puntuale realizzazione di ogni singola iniziativa finanziata dalla presente legge e a richiedere la relativa rendicontazione.

8. Ai componenti il Comitato di cui alle lettere c), e d) del comma 3 è corrisposta un'indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12, e successive modificazioni e integrazioni; agli stessi è altresì corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa per i dirigenti delle segreterie regionali.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in L. 1.000.000.000 per il biennio 1998-1999, si fa fronte, per l'anno 1998, mediante la riduzione di L. 500.000.000, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 80210, denominato «Fondo globale per le spese correnti», partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1998. Quanto all'onere di lire 500.000.000 per l'anno 1999, si fa fronte mediante la riduzione per 500.000.000 di lire dello stanziamento di cui al capitolo n. 80210, partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1998 e 1999 è istituito il capitolo n. 70128 denominato «Iniziativa culturali per il centocinquantenario dei moti del 1848-1849», con stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e cassa quanto all'esercizio 1998, e di L. 500.000.000 in termini di sola competenza quanto all'esercizio 1999.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 1998

GALAN

98R0219

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1997, n. 7.

**Disposizioni concernenti la contrattazione del personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale.**

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 56 del 2 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Area di contrattazione*

1. Al contratto di lavoro 1994-1996 del personale appartenente alla qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.

2. La Giunta regionale provvede ai necessari adempimenti.

## Art. 2.

*Norma finanziaria ed entrata in vigore*

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è previsto un onere complessivo di lire 270 milioni.

2. Alla copertura dell'onere gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

GRANDI

Visto: *Il commissario del governo per la provincia di Trento*: RICCI

98R0109

LEGGE REGIONALE 26 dicembre 1997, n. 8.

**Intervento finanziario a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 60 del 30 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 5 è autorizzata per l'esercizio 1998 la spesa di lire 3 mila milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di analogo importo dal capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 dicembre 1997

GRANDI

Visto: *Il commissario del governo per la provincia di Trento*: RICCI

98R0110

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1997, n. 69.

**Acquisto di un fabbricato in Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 88 del 4 dicembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere all'acquisto, dalla «Antonio Merloni S.p.a.», del sottoindicato immobile da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale, nel limite di spesa di lire 10.880.000.000, di cui lire 10.800.000.000 quale prezzo di acquisto (IVA compresa) e lire 80.000.000 per oneri fiscali, spese notarili ed altre accessorie.

2. Il fabbricato, sito in comune di Ancona, via Gentile da Fabriano n. 3, è indicato al catasto urbano alla partita n. 31907, foglio n. 15, particelle numeri 197 sub1, 197 sub2 e 197 sub3, salve le rettifiche e le precisazioni dei dati catastali descrittivi dell'immobile che si rendano necessarie in sede di stipulazione del contratto di acquisto.

Art. 2.

1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'art. 1, si provvederà nel modo che segue:

a) per lire 10.710 milioni mediante riduzione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, partita 2 dell'elenco 3;

b) per lire 170 milioni mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 1850109 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 con le denominazioni «Spese per l'acquisto del fabbricato sito in Ancona in via Gentile da Fabriano, n. 3 da adibire a sede di uffici della Giunta regionale» e «Oneri accessori relativi all'acquisto del fabbricato sito in Ancona in via Gentile da Fabriano, n. 3 da adibire a sede di uffici della Giunta regionale» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa rispettivamente di lire 10.800 milioni e di lire 80 milioni.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 1850109 e 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 sono ridotti rispettivamente di lire 170 milioni e lire 10.710 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 1° dicembre 1997

D'AMBROSIO

98R0072

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1997, n. 70.

**Interventi finanziari a favore delle province.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 88 del 4 dicembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. In attesa dell'approvazione delle leggi regionali di puntuale individuazione delle funzioni da conferire agli enti locali, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Regione concorre al finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province con una spesa a carattere straordinario pari, nel triennio 1997/1999, a lire 10 miliardi di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1997, lire 3.500 milioni per l'anno 1998 e lire 3.500 milioni per l'anno 1999.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, corrisposte anche per le finalità di cui all'art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono ripartite annualmente tra le province sulla base dei seguenti criteri:

a) per 5/10 in proporzione diretta al territorio di ciascuna provincia;

b) per 5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna provincia.

3. La ripartizione di cui al comma 2 è disposta dalla Regione sulla base dei dati ufficiali dell'ISTAT.

Art. 2.

1. Le province inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'attestazione del rappresentante legale dell'Ente prevista dall'art. 116 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 1997, n. 24.

Art. 3.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere, su conforme deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce condizioni, termini e modalità, accordi transattivi con le amministrazioni provinciali per la definizione del contenzioso relativo ai crediti derivanti dalla mancata corresponsione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge n. 1014/1960.

2. Le transazioni di cui al comma 1 possono prevedere, a compensazione dei crediti vantati dalle province, anche la cessione alle stesse di beni immobili di proprietà della Regione.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è assunta dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 88 della legge regionale n. 25/1980.

Art. 4.

1. Alla copertura delle spese autorizzate dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1997 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, partita n. 7 dell'elenco n. 1;

b) per gli anni successivi mediante utilizzazione della proiezione pluriennale della medesima partita n. 7 dell'elenco n. 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte:

a) per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno con la denominazione: «Spese per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 sono ridotti di lire 3.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 1° dicembre 1997

D'AMBROSIO

98R0073

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 93.

**Assegnazione di un contributo straordinario alla Fondazione Primo Conti - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 2 gennaio 1998*)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Alla Fondazione «Primo Conti - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche», cui la Regione partecipa ai sensi della legge regionale 9 settembre 1979, n. 47, è assegnato un contributo straordinario di lire venticinque milioni, per far fronte ad una imprevista diminuzione di altre entrate.

2. Il relativo onere finanziario fa carico al bilancio di previsione del corrente anno 1997 — parte spesa — cui è apportata la seguente variazione, per competenza e cassa:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 23 dicembre 1997

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. 22 dicembre 1997, n. 393)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 novembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 dicembre 1997.

98R0209

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 94.

**Concessione contributo straordinario agli Ambiti Territoriali Ottimali - A.T.O. per attività di progettazione, studio e ricerca in materia di risorse idriche.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 2 gennaio 1998*)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Contributi

1. Per lo svolgimento delle attività di progettazione, studio e ricerca in materia di risorse idriche, è concesso alle seguenti Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di cui alla legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 il contributo in corrispondenza di ciascuna indicato:

A.T.O. n. 1 Toscana Nord	L. 300.000.000
A.T.O. n. 2 Basso Valdarno	L. 350.000.000
A.T.O. n. 3 Medio Valdarno	L. 400.000.000
A.T.O. n. 6 Ombrone	L. 250.000.000

2. Il contributo di cui al comma precedente sarà corrisposto in due rate di pari importo a valere sugli esercizi finanziari 1997 e 1998.

#### Art. 2

##### Disposizione finanziaria

1. All'onere complessivo di L. 1300 milioni derivante dalla presente legge è fatto fronte per L. 650 milioni con i fondi di cui al cap. 29500 che viene istituito nel bilancio preventivo 1997 con le variazioni di cui al successivo comma, e per il residuo con legge di bilancio 1998;

2. Allo stato di previsione della parte II spese del Bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 23 dicembre 1997

FONTANELLI  
(incaricato con D.P.G.R. 22 dicembre 1997, n. 393)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 novembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 dicembre 1997.

98R0210

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 95.

**Contributo straordinario alla Scuola di Musica di Fiesole.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 1 del 2 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Toscana interviene a favore delle attività della Scuola di Musica di Fiesole con un contributo straordinario di lire 150 milioni a copertura delle spese di funzionamento per Villa La Torracchia, sede della Fondazione.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la disponibilità del bilancio di previsione 1997, mediante la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1997:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 24 dicembre 1997

FONTANELLI  
(incaricato con D.P.G.R. 22 dicembre 1997, n. 393)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 novembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 dicembre 1997.

98R0211

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 96.

**Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 1 del 2 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Affidamento dei servizi*

1. Gli enti concedenti i servizi di trasporto pubblico locale possono prorogare le concessioni in atto al 31 dicembre 1997 fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni in materia a seguito dell'emanazione del decreto legislativo attuativo dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. Gli enti medesimi possono disporre, anche nel corso del periodo di proroga, variazioni in ordine alla percorrenza delle concessioni sulla base dei provvedimenti di cui al presente articolo.

2. Regione, province e comuni, ciascuno per i servizi di propria competenza, provvedono, sulla base dei costi e dei ricavi effettivi, ad integrare con un piano economico-finanziario annuale di gestione gli atti di concessione e gli altri provvedimenti in base ai quali sono affidati i servizi di trasporto pubblico locale.

3. Ai fini dell'ammissione ai contributi regionali, la Regione, per i servizi di propria competenza, la Provincia ed i Comuni, per tutti i servizi ricadenti nel proprio bacino di traffico, stipulano un accordo di servizio di durata annuale, comunque non eccedente il 31 dicembre 1998.

4. Per quanto riguarda i bacini di traffico l'accordo è stipulato fra Provincia, Comuni e tutte le aziende di trasporto che esercitano i servizi di competenza provinciale e comunale; per quanto riguarda i servizi di competenza regionale l'accordo è stipulato fra Regione e tutte le aziende che esercitano tali servizi.

5. L'accordo di servizio, in conformità con quanto stabilito ai commi 2 e 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151, deve garantire la corrispondenza tra i costi dei servizi e le risorse disponibili, risultanti dall'insieme dei piani economico-finanziari annuali di gestione, di cui al comma 2, sulla base della stima dei costi e dei ricavi effettivi e sulla base della disponibilità dei contributi regionali e delle eventuali risorse aggiuntive stanziati dagli enti locali, sia in veste di enti proprietari che di enti concedenti.

6. La Regione e le Province competenti, anche in assenza del Programma regionale dei servizi, di cui all'art. 8 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, sulla base dei Piani di Bacino approvati, anche per singoli servizi, possono procedere all'affidamento dei servizi medesimi attraverso le procedure di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 14/1984, previa stipula di contratti di servizio, di durata non superiore a tre anni, in conformità ai principi ed alle indicazioni stabilite dal decreto legislativo attuativo dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 qualora emanato e comunque delle disposizioni vigenti in materia.

## Art. 2.

*Ammissione ai contributi regionali*

1. Il Consiglio regionale stabilisce con deliberazione le condizioni ed i criteri a cui la Giunta regionale e le Province devono attenersi nella individuazione dei servizi da ammettere al contributo regionale per il 1998, nonché gli schema tipo del piano economico-finanziario, dell'accordo di servizio e del contratto di servizio.

2. Sulla base dell'assegnazione delle risorse per l'anno 1998, nonché della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale e le Province, rispettivamente per i servizi di competenza regionale e per quelli di ciascun bacino di traffico, in sede di stipula dell'accordo di servizio od, eventualmente, del contratto di servizio, individuano i servizi da ammettere al contributo regionale nell'anno medesimo.

3. La Giunta regionale e le Province determinano il contributo regionale sulla base dei costi e dei ricavi effettivi risultanti dai consuntivi di gestione, dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti, stabiliti dalla Regione negli anni pregressi, nonché delle specifiche condizioni ambientali e delle caratteristiche di produzione dei servizi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1.

4. L'assegnazione delle risorse da attribuire ai servizi di competenza regionale ed a ciascuno dei bacini di traffico di cui agli articoli 7 e 32 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 è stabilita con apposita norma della legge regionale recante disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1998-2000.

## Art. 3.

*Modifica del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33*

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1983 n. 33, è sostituito dal seguente:

«Le Province, d'intesa con i Comuni interessati, per esigenze di integrazione tra servizio extraurbano ed urbano, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono stabilire discipline tariffarie diverse da quelle della presente legge su determinate linee o tratti di linea. La domanda di autorizzazione si intende accolta qualora non venga comunicato alla Provincia, entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta, il provvedimento di diniego».

## Art. 4.

*Modifica del comma 2 dell'art. 5-bis della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33*

1. Il comma 2 dell'art. 5-bis della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33, aggiunta dalla legge regionale 21 aprile 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale può autorizzare le amministrazioni provinciali alla istituzione di titoli di viaggio con validità di area, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge».

## Art. 5.

*Modifica della lettera e) al primo comma, e del quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33*

1. La lettera e) del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33, aggiunta dall'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1992, n. 7, è sostituita dalla seguente:

«e) altri titoli di viaggio determinati nell'ambito di categorie tariffarie stabite con deliberazione della Giunta regionale, unitamente alle relative tariffe minime».

2. Il quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Per i biglietti ed abbonamenti cumulativi di trasporti urbani con ferrovie statali od in concessione, o con altri servizi di trasporto pubblico extraurbano, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale anche tariffe diverse da quelle di cui all'articolo precedente, facendo riferimento al percorso complessivo cui il biglietto o abbonamento cumulativo si riferisce».

## Art. 6.

*Modifiche dell'art. 18-bis della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33, aggiunto dall'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 47*

1. Il comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è sostituito dal seguente:

«1. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'ente delegato concedente o alla Regione, qualora concedente del servizio, i nomi dei propri dipendenti incaricati del controllo predetto. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base a leggi vigenti».

2. Il comma 3 dell'art. 18-bis della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata che gestisce il servizio nello svolgimento del quale è avvenuta l'inadempienza dell'utente, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi a disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, che regolano la partecipazione degli interessati al procedimento per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione».

3. Il comma 4 dell'art. 18-bis della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto, sia nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta, che di ordinanza-ingiunzione, sono devoluti interamente all'azienda di trasporto».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 24 dicembre 1997

FONTANELLI

(incaricato con D.P.G.R. 22 dicembre 1997, n. 393)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 dicembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1997.

98R0212

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1997, n. 29.

## Norme in materia di aree naturali protette regionali.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## NORME GENERALI E PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

## Art. 1.

*Principi generali*

1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree naturali protette.

3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità.

4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge costituiscono il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio.

## Art. 2.

*Finalità*

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate.

2. In conformità all'articolo 22 della legge n. 394/1991, le province, le comunità montane ed i comuni partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette regionali.

## Art. 3.

*Obiettivi*

1. Con la creazione di un sistema di aree naturali protette si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette.

2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. A tal fine si incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili.

## Art. 4.

*Sezione aree naturali protette*

1. Nell'ambito del comitato tecnico scientifico per l'ambiente previsto dall'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, è istituita una sezione specializzata in materia di aree naturali protette, denominata «sezione aree naturali protette», di cui fanno parte, scelti tra i componenti del comitato stesso:

a) il naturalista botanico;

b) il naturalista esperto in fauna;

c) il geologo;

d) l'esperto in scienze forestali;

e) il biologo marino;

f) il giurista esperto in diritto amministrativo;

g) l'architetto esperto in pianificazione territoriale;

h) l'archeologo, designato dalla sovrintendenza archeologica per il Lazio;

i) l'esperto in tutela e gestione di aree naturali protette;

j) il funzionario rappresentante del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;

k) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

2. La sezione aree naturali protette è altresì composta da:

a) un esperto paesaggista;

b) un esperto in economia urbana e territoriale;

c) un esperto in agricoltura;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela ambientale;

e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi tecnici per la pianificazione comunale;

f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, caccia e pesca;

g) tre esperti particolarmente qualificati in tutela e gestione di aree naturali protette;

h) un esperto in zootecnia.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente per i componenti di cui alle lettere a), b) e g), e dell'assessore competente in materia di agricoltura per i componenti di cui alle lettere c) ed h), sentite le rispettive commissioni

consiliari, nonché le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM), le organizzazioni professionali agricole, l'Unione nazionale associazioni venatorie italiane (UNAVI) Lazio in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute, e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 di livello regionale. Gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), g) ed h), devono essere in possesso del diploma di laurea ed avere svolto per almeno cinque anni attività professionale nelle materie di rispettiva competenza.

4. La sezione aree naturali protette è convocata e presieduta dall'assessore regionale competente in materia di ambiente o da un funzionario regionale suo delegato.

5. La sezione aree naturali protette esprime, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, pareri obbligatori:

a) sulla classificazione delle aree naturali protette di cui all'articolo 5;

b) sulla redazione ed integrazione del piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7;

c) sulle iniziative per l'istituzione di nuove aree naturali protette;

d) sugli strumenti di pianificazione territoriale naturalistica e forestale relativi alle aree naturali protette istituite, nonché sui rispettivi regolamenti, di cui agli articoli 26, 27 e 30;

e) sulle autorizzazioni relative alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 nonché sui prelievi ed abbattimenti faunistici all'interno delle aree naturali protette, di cui all'articolo 27, comma 3;

f) sui piani, sui programmi e sulle misure di disciplina delle attività all'interno delle aree contigue di cui all'articolo 10, comma 1;

g) sugli statuti degli enti di gestione di cui all'articolo 17;

h) sui criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale di cui all'articolo 33 e sui criteri di protezione della fauna.

6. Tutti i pareri espressi dalla sezione aree naturali protette vengono trasmessi dalla Giunta regionale alla competente Commissione consiliare.

7. Decorso il termine di cui al comma 5, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

8. La sezione aree naturali protette si esprime, altresì, ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette lo ritengano opportuno nelle materie indicate al comma 5.

9. Fino all'insediamento della sezione aree naturali protette, i pareri previsti nei commi 5 e 8 sono espressi dal comitato tecnico scientifico per l'ambiente, sezione specializzata per il settore conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

#### Art. 5.

##### *Sistema delle aree naturali protette del Lazio - Classificazione*

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

a) parco naturale;

b) riserva naturale.

2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

4. Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, salvo quanto previsto dall'articolo 40, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.

5. L'elenco delle aree naturali protette istituite dalla Regione viene trasmesso al comitato per le aree naturali protette ai fini dell'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394/1991 e dell'inserimento nel programma triennale previsto dall'articolo 4 della stessa legge.

6. Il sistema delle aree naturali protette costituisce un insieme integrato gestito in forme coordinate secondo i principi della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2 e per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell'articolo 5, i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.

3. I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2. Il decreto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su richiesta del presidente della Giunta regionale. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette, nonché, in quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.

4. I siti di importanza comunitaria sono tutelati a norma della disciplina di attuazione della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 74/1991.

#### Art. 7.

##### *Piano regionale e piani provinciali delle aree naturali protette*

1. La Regione individua le aree naturali protette in tutte quelle parti del proprio territorio dove siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che abbiano rilevante valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata utilizzando:

a) i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e enti pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 394/1991;

b) le aree individuate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e i siti di importanza comunitaria individuati in attuazione della dir. 92/43/CEE;

c) le previsioni del piano territoriale paesistico vigente riguardo alle aree ed ai beni oggetto di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

d) le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali in data non anteriore ai dodici mesi precedenti alla adozione dello schema di piano di cui al comma 4;

e) gli studi e le indicazioni dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche, di istituti universitari, di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione;

f) gli studi effettuati dall'Agenzia regionale per i parchi, istituita dall'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, la Regione approva un piano regionale delle aree naturali protette, a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni, nel

rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi. Il piano medesimo è coordinato con il piano faunistico venatorio regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dagli articoli 10, comma 7, e 11, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

4. La Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, adotta uno schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000, il quale indichi:

a) i territori che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, con la delimitazione dei confini provvisori delle aree da proteggere e la loro eventuale suddivisione nelle seguenti zone provvisorie a tutela differenziata:

1) zona A di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

2) zona B di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da maggior grado di antropizzazione;

b) l'eventuale regime transitorio di salvaguardia specifico per le singole aree, anche a modifica e/o integrazione delle norme dell'articolo 8;

c) l'interesse regionale o provinciale delle aree da proteggere e la classificazione delle aree stesse ai sensi dell'articolo 5;

d) le risorse cui possono riferirsi i programmi di sviluppo aventi i fini della presente legge.

5. Lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 5, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni effettuate a norma della legge regionale n. 17/1986, delibera la proposta definitiva di piano da sottoporre al Consiglio regionale, unitamente ad una motivata relazione, contenente una descrizione dei luoghi e dei perimetri delle aree naturali protette individuate.

7. La proposta definitiva di piano deliberata ai sensi del comma 6 decade decorsi ventiquattro mesi dall'invio della stessa al Consiglio regionale, senza che sia intervenuta la definitiva approvazione di cui al comma 8.

8. Il piano è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

9. Il piano regionale delle aree naturali protette costituisce allegato al quadro di riferimento territoriale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e si configura come parte integrante dello stesso.

10. Le aree naturali protette individuate nel piano regionale sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939.

11. Le province sono tenute a rispettare nel piano provinciale delle aree naturali protette le indicazioni del piano regionale approvato ai sensi dei commi precedenti. Il piano provinciale delle aree naturali protette è approvato a norma dell'articolo 16 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e costituisce allegato al piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, configurandosi come parte integrante dello stesso.

#### Art. 8.

##### *Misure di salvaguardia*

1. Il presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, può sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 394/1991 e dell'articolo 10 della legge regionale n. 74/1991, sentita la competente Commissione consiliare che deve pronunciarsi entro otto giorni dalla data di ricevimento dell'atto. Decorso tale termine il presidente della Giunta regionale procede.

2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal Consiglio regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non più di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall'articolo 7, comma 4, lettera b).

3. All'interno delle zone A previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati:

a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali;

b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;

c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;

d) l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attività legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all'articolo 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27. La Regione Lazio, entro un anno dalla predetta data, procede ad un monitoraggio delle cave ricadenti all'interno delle aree indicate dal piano regionale e può disporre motivate variazioni o prescrizioni ai fini di un adeguato recupero e sistemazione ambientale per la compatibilità con gli interessi di tutela del territorio;

e) l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

g) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno;

h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;

i) lo svolgimento di attività sportive a motore;

j) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata;

k) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

l) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

m) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco;

n) la realizzazione di nuove opere di mobilità, quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali;

o) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono comunque consentiti:

1) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;

3) ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristiche;

4) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.

4. All'interno delle zone A, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite:

a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;

b) la realizzazione di qualsiasi attività edilizia nelle zone C), D) e F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, previo nulla osta specifico dell'Assessorato competente in materia di urbanistica;

c) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrità dell'ambiente e per la pubblica incolumità, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale redatto secondo direttive da approvare da parte della Giunta regionale e da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione e che tengano conto delle direttive già contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340;

d) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi, previa valutazione di impatto ambientale da parte della sezione aree naturali protette;

e) le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti; gli interventi di imboscamento, di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2.

5. All'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate.

6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E) ed F) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Gli interventi e le opere previsti al comma 3, lettera o), numeri 1, 2, 3 e 4, al comma 4, lettere a), c), d) ed e), e comma 5 sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6.

8. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a nulla osta reso, in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale (CTCR), istituito con la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e da ultimo modificato con la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2. La prima sezione del CTCR è integrata dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.

9. In caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente articolo, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

#### Art. 9.

##### *Istituzione delle aree naturali protette*

1. Le aree naturali protette sono istituite con legge regionale nel rispetto dei principi generali enunciati dalla presente legge e dei contenuti del piano di cui all'articolo 7.

2. La partecipazione delle province, della città metropolitana, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta è acquisita, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991, mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull'analisi territoriale dell'area da sottoporre a tutela.

3. La legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta definisce tra l'altro:

a) le finalità e gli obiettivi per cui l'area naturale protetta è istituita;

b) la perimetrazione provvisoria su cartografia almeno in scala 1:10.000 con relazione descrittiva e le misure di salvaguardia specifiche, eventualmente differenziate per zone, da applicarsi fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27;

c) la forma di gestione dell'area naturale protetta, nonché i principi cui deve attenersi l'ente al quale è affidata la gestione dell'area medesima nel determinare l'ordinamento degli uffici, la dotazione organica, come previsto dall'articolo 22;

d) i criteri per la disciplina del piano e del regolamento dell'area naturale protetta di cui agli articoli 26 e 27 e i criteri per la redazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 30;

e) le eventuali sanzioni da applicare alle singole fattispecie di violazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38;

f) le figure professionali cui affidare la redazione del piano previsto dall'articolo 26.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n. 394/1991, con apposito avviso, da pubblicare su tre quotidiani a diffusione regionale, comunica alla collettività il luogo di giacenza, il periodo e l'orario di consultazione degli atti relativi all'istituzione dell'area naturale protetta.

5. Per le aree naturali protette interregionali si procede a norma di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della legge n. 394/1991.

#### Art. 10.

##### *Aree contigue*

1. Qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori di un'area naturale protetta, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima.

2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia (ATC) su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

3. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, è affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il territorio di una azienda faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nell'area contigua si svolge nella forma della caccia controllata, secondo una specifica disciplina di accesso e di funzionamento approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e in base a piani di assessorato e di prelievo approvati dall'Amministrazione provinciale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

5. Nel caso di aree contigue interregionali la Regione provvede a norma dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 394/1991.

#### Art. 11.

##### *Riserve marine*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 394/1991, può proporre al Comitato per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 3 della citata legge, l'istituzione di riserve marine in aree di particolare interesse naturalistico, ricadenti nel tratto di mare prospiciente la costa della Regione.

**CAPO II**  
**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**  
**DELLE AREE NATURALI PROTETTE**

**Art. 12.**

*Modalità di gestione*

1. La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4:

a) ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, da istituirsi, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto regionale, con la legge regionale prevista dall'articolo 9, qualora si tratti di aree naturali protette di interesse regionale;

b) alle province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b) e c) della legge n. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale.

2. Le aree naturali protette possono essere gestite, in relazione alla dimensione delle aree stesse, o singolarmente o nell'ambito di un sistema di aree naturali protette a gestione unitaria.

3. Per la gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, gli organismi di gestione possono convenzionarsi con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione, o con istituti universitari.

*Sezione I*

**AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE REGIONALE**

**Art. 13.**

*Organi dell'ente di gestione*

1. Sono organi dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, di seguito denominato ente di gestione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) la Comunità.

**Art. 14.**

*Consiglio direttivo e Presidente*

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente, così designati:

a) quattro dalla comunità di cui all'articolo 16, individuandoli, con voto limitato, anche tra non consiglieri, tenuto conto in particolare delle realtà associazionistiche locali;

b) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986 o iscritte nell'albo regionale del volontariato;

c) uno dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scegliendo tra soggetti particolarmente esperti in materia di agricoltura e silvicoltura, di sviluppo rurale e di pianificazione della fauna selvatica, indicati dalle associazioni di ambito operanti a livello regionale;

d) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l'area naturale protetta. Qualora l'area protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla designazione d'intesa tra loro.

2. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza del Consiglio direttivo. In sede di prima applicazione le designazioni sono effettuate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta. Trascorsi tali termini si provvede in via sostitutiva a norma della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e nel rispetto, per le specifiche professionalità, di quanto stabilito dal comma 1.

3. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale, provinciale, nonché con quella di sindaco o assessore comu-

nale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

4. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento; è validamente costituito quando risultano nominati la metà più uno dei componenti previsti.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.

6. Spetta al Consiglio direttivo:

a) adottare il regolamento ed il piano per l'area naturale protetta;

b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;

c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economica e sociale e i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;

d) esercitare i poteri di indirizzo e di controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.

7. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta di insediamento, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Nella stessa seduta il Consiglio direttivo nomina un vice-presidente.

8. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza dello stesso Consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva.

**Art. 15.**

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione secondo le norme di contabilità della Regione e sulla base dei regolamenti dell'ente stesso.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale, scegliendoli fra gli iscritti nell'albo nazionale dei revisori dei conti, ed uno designato dal Ministero del tesoro.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede, inoltre, al suo insediamento.

4. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente, al suo interno, nella seduta di insediamento.

**Art. 16.**

*Comunità*

1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale definita dalla relativa legge regionale istitutiva. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta. Alle province è riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte.

2. La comunità designa, con voto limitato a non più di tre candidati, con adeguato curriculum, i componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

3. La comunità è organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento dell'area naturale protetta;

b) sul piano dell'area naturale protetta;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;

d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione.

4. La comunità del parco elabora e trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30.

5. In caso di contrasto tra comunità ed altri organi dell'ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

6. La comunità nella prima seduta utile elegge a maggioranza assoluta dei componenti, al suo interno, il presidente ed il vice-presidente. Essa adotta, altresì, il proprio regolamento.

7. La comunità è convocata dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. La convocazione per l'insediamento della comunità è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato.

8. Alle riunioni della comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il presidente ed il direttore dell'ente di gestione.

9. Alla segreteria della comunità provvede l'ente di gestione.

#### Art. 17.

##### Statuto

1. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, il Consiglio direttivo dell'ente di gestione redige ed adotta lo statuto dell'ente stesso, in cui sono indicate, oltre alla sede unica, le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo nonché le norme di organizzazione interna e di gestione dell'area naturale protetta o del sistema di aree naturali protette.

2. Lo statuto è approvato, sentita la sezione aree naturali protette, con deliberazione della Giunta regionale che può apportare modifiche, sentito il Consiglio direttivo, il quale deve a sua volta esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione dello statuto, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i parchi.

#### Art. 18.

##### Vigilanza e controllo sull'attività

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ente di gestione spettano alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;

b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Consiglio direttivo, di cui all'articolo 14, comma 6, lettere a) e b) e lettera d) limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla struttura organizzativa e su quelli di competenza del Consiglio direttivo adottati dal presidente con procedura d'urgenza.

3. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:

a) nei casi in cui è prevista l'approvazione della Regione, a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 17, comma 2, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 26, comma 5, dell'articolo 27, comma 6 e dell'articolo 30, comma 3;

b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

4. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni, esercita d'ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo, avvalendosi dell'Agenzia regionale per i parchi.

#### Art. 19.

##### Vigilanza e controllo sugli organi

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'ente di gestione la Giunta regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'ente stesso.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il presidente della Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'ente.

3. Contestualmente allo scioglimento del Consiglio direttivo il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo, ovvero affida, in alternativa, fino alla stessa data, la gestione dell'area naturale protetta all'Agenzia regionale per i parchi.

#### Art. 20.

##### Bilanci, entrate e patrimonio

1. L'esercizio finanziario dell'ente di gestione coincide con l'anno solare.

2. L'ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale, che vengono formulati, controllati ed approvati con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, definisce, con propria deliberazione, gli obiettivi e gli indirizzi di intervento nelle singole aree naturali protette, tenendo conto della programmazione generale e settoriale della Regione, delle direttive e dei programmi dell'Unione europea e dello Stato e delle relative disponibilità finanziarie.

4. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attività e gli investimenti che gli enti intendono realizzare nell'anno successivo nel quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 26 e 30 nonché degli obiettivi e degli indirizzi di cui al comma 3.

5. Costituiscono entrate degli enti di gestione, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e di altri enti pubblici;

b) i contributi ed i finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3, della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti d'ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente di gestione;

f) i proventi di attività commerciali e promozionali;

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei piani e nei regolamenti, nonché dei provvedimenti emanati dall'ente di gestione;

h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente di gestione.

6. Gli enti di gestione possono anche usufruire di stanziamenti provenienti dallo Stato o da programmi dell'Unione europea nei modi previsti dai relativi provvedimenti regionali.

7. Gli enti di cui al presente capo che subentrano agli enti di gestione soppressi ovvero alle amministrazioni comunali alle quali era affidata la gestione dell'area naturale protetta divengono titolari della proprietà, del patrimonio mobiliare ed immobiliare, dei contratti e di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo relativo all'attività gestionale dell'area stessa.

8. I bilanci degli enti subentranti sono formati con la parte attiva e passiva, con gli stanziamenti destinati alla gestione, con gli avanzi finanziari iscritti nei bilanci delle amministrazioni sostituite o soppresse.

#### Art. 21.

##### *Criteri generali di coordinamento*

1. La Regione per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli enti delle aree naturali protette provvede a:

- a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici;
- b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli enti di gestione delle aree naturali protette e delle relative dotazioni organiche;
- c) assicurare la mobilità del personale prioritariamente tra gli enti gestori delle aree naturali protette e tra questi e la Regione nonché gli altri enti pubblici regionali e gli enti locali, su loro consenso;
- d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente degli enti di gestione anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalità;
- e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestori delle aree naturali protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali.

#### Art. 22.

##### *Personale*

1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di personale proprio cui si applicano gli istituti di trattamento giuridico ed economico previsti per i dipendenti regionali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, fissa, in relazione alla natura, alla struttura, alle finalità ed alle dimensioni degli enti di gestione delle aree naturali protette, i criteri per la definizione della struttura organizzativa degli enti stessi e delle relative dotazioni organiche nei limiti di cui all'articolo 23 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25. La stessa deliberazione determina il limite di spesa annuo per la gestione del personale, in relazione alla dotazione organica individuata. Eventuali variazioni delle dotazioni organiche sono proposte dal Consiglio direttivo dell'ente di gestione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le variazioni che comportano aumento del volume di spesa sono approvate con provvedimento legislativo regionale.

3. La Giunta regionale procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione dei criteri di cui al comma 2.

4. Il Consiglio direttivo dell'ente di gestione delle aree naturali protette, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto dei criteri definiti dalla legge regionale n. 25 1996, di quelli definiti dalla legge regionale istitutiva delle singole aree naturali protette, nonché dei criteri di cui ai commi 2 e 3, definisce, in funzione delle esigenze organizzative di ciascun ente, la dotazione organica e all'interno della stessa le specifiche professionalità, nonché la struttura organizzativa dell'ente. Le dotazioni organiche diventano esecutive a seguito del controllo di cui all'articolo 18.

5. Gli enti di gestione possono inoltre avvalersi di personale tecnico e di manodopera con contratto a tempo determinato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale nei limiti di durata previsti dal contratto collettivo nazionale del personale della Regione e degli enti locali; possono adottare progetti per lavori socialmente utili, impiegando personale in possesso dei necessari requisiti; possono altresì assumere personale a tempo determinato utilizzando anche le graduatorie predisposte dalla Regione per l'assunzione con contratto a tempo determinato di proprio personale.

#### Art. 23.

##### *Modalità di assunzione*

1. Il reclutamento del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette avviene prioritariamente mediante trasferimento a domanda del personale in mobilità della Regione o di altri enti pubblici che sia in possesso delle necessarie professionalità ed esperienza, secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale per disciplinare la mobilità del personale tra le strutture organizzative della Regione e quelle degli enti strumentali ed enti pubblici non economici da essa dipendenti, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'assunzione, inoltre, avviene secondo le procedure di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni. A tal fine la Regione organizza concorsi unici per la stessa qualifica e in relazione ad un identico profilo professionale.

3. Gli enti di gestione delle aree naturali protette, per i fini di cui al comma 2, comunicano alla Regione le proprie necessità di personale per un triennio. Per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali coincidenti con quelli regionali gli enti di gestione possono altresì avvalersi delle graduatorie vigenti relative a concorsi espletati dalla Regione.

4. In sede di prima applicazione e per i fini di cui al comma 1, il personale, assunto nel rispetto delle normative e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste, in servizio presso i consorzi di gestione soppressi a norma dell'articolo 39, comma 4, e presso gli uffici delle aree naturali protette delle amministrazioni comunali cui ne era affidata la gestione, è assegnato, a domanda, dalla Giunta regionale agli enti di gestione delle aree naturali protette, nel rispetto della qualifica funzionale posseduta.

#### Art. 24.

##### *Direttore dell'ente di gestione*

1. Il direttore dell'ente di gestione è assunto a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero con contratto di diritto privato, stipulato per non più di cinque anni, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, con un soggetto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 11, della legge n. 394/1991 o in un elenco regionale da approvarsi secondo modalità stabilite dal Consiglio regionale, contenente nominativi di persone dotate di professionalità o di esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.

2. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione o di enti pubblici regionali, nominati direttori degli enti di gestione con contratto di diritto privato, il rapporto di lavoro presso le amministrazioni di appartenenza resta sospeso per la durata dell'incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

3. Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e delle determinazioni del Presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione.

4. Il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque per non oltre due anni, il contratto di diritto privato di cui al comma 1 può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale anche se non iscritti negli elenchi previsti dallo stesso comma 1.

#### Art. 25.

##### *Personale di sorveglianza*

1. Al personale addetto alla sorveglianza, denominato guardiaparco, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze e del servizio cui è destinato, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti, e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua competenza.

2. Al guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dal piano dell'area naturale protetta, dal regolamento di gestione dell'area stessa e da ogni altra disposizione impartita dagli organi di gestione.

## Art. 26.

*Piano dell'area naturale protetta*

1. Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell'area stessa, prevede:

- a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
- b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
- c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
- d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche;
- e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
- f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso:

1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonché gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;

3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristiche. Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge n. 457/1978, salvo l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso;

4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.

2. Il piano dell'area naturale protetta è redatto a cura dell'ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi, ed è adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i parchi, che debbono provvedere nel termine di un anno.

4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute.

5. Il piano approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

6. Il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

## Art. 27.

*Regolamento dell'area naturale protetta*

1. Il regolamento dell'area naturale protetta, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità per cui è istituita l'area stessa, disciplina l'esercizio delle attività consentite e, in particolare:

- a) gli interventi sulle acque;
- b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
- c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
- e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;
- f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
- g) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
- h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
- i) lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
- j) l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei per disabili, portatori di handicap ed anziani.

2. Sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare è vietato quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 394/1991.

3. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette, il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, iscritte in un elenco tenuto dall'Amministrazione provinciale di residenza a seguito della frequentazione di un apposito corso, organizzato dalla provincia medesima, finalizzato a fornire una idonea conoscenza circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare i prelievi e gli abbattimenti selettivi.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, una specifica direttiva cui devono conformarsi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi condotti nelle aree naturali protette in assenza dei rispettivi regolamenti.

5. Nel territorio delle aree naturali protette sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'organismo di gestione.

6. Il regolamento dell'area naturale protetta è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del piano di cui all'articolo 26, e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed è inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L'ente di gestione deve motivare l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al regolamento, alla Regione, che lo

approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

7. Per il regolamento valgono i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 3.

8. Il regolamento produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle previsioni del regolamento dell'area naturale protetta i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine, i comuni sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni del regolamento dell'area naturale protetta, che prevalgono su quelle dei regolamenti comunali.

#### Art. 28.

##### *Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione*

1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge n. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, e dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

2. Il nulla-osta di cui al comma 1 è teso a verificare, oltre alla conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), anche la conformità con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33.

3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 394/1991.

4. L'ente di gestione dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

#### Sezione II

##### AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE PROVINCIALE

#### Art. 29.

##### *Criteri e modalità per la gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale - Piani e regolamenti*

1. Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) entro i termini fissati dalle relative leggi istitutive. A tal fine le province possono avvalersi provvisoriamente dell'Agenzia regionale per i parchi.

2. Le province devono assicurare, nella gestione delle aree naturali protette di loro competenza, l'utilizzazione di esperti qualificati in materia di tutela ambientale e la partecipazione delle associazioni ambientaliste di rilevanza provinciale.

3. Qualora per la gestione delle aree naturali protette provinciali venga istituita un'apposita azienda, le province si attengono ai criteri organizzativi di cui al Capo II, Sezione I, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni e nei rispettivi statuti.

4. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale predispongono ed adottano i relativi piani secondo le modalità previste dall'articolo 26, in quanto compatibili e li trasmettono alle province entro il termine di cui al comma 2 del citato articolo, per la relativa verifica di compatibilità che avviene nei modi e nei termini previsti dall'articolo 26, comma 4, in quanto compatibili. Fino all'emanazione della legge regionale di riordino del governo del territorio, la verifica di compatibilità è effettuata dalla Regione. I poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 3, sono esercitati dalla

provincia interessata. Gli organismi di gestione predispongono altresì i regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 27 e li trasmettono alle province interessate per la relativa approvazione.

5. Per le aree naturali protette di interesse provinciale, il nulla osta ed i poteri di intervento di cui all'articolo 28 spettano ai rispettivi organismi di gestione.

6. Le province, ai fini della gestione di cui ai commi precedenti, possono istituire propri organi di consulenza oppure possono avvalersi della sezione aree naturali protette di cui all'articolo 4.

#### CAPO III

##### PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE - INTERVENTI FINANZIARI

#### Art. 30.

##### *Programma pluriennale di promozione economica e sociale*

1. Nel rispetto delle finalità dell'area naturale protetta e della disciplina stabilita dai relativi piano e regolamento, l'organismo di gestione promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno dell'area stessa e dei territori adiacenti.

2. Al fine di cui al comma 1, la comunità dell'ente di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e gli organismi di gestione delle altre, entro novanta giorni dalla loro costituzione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi, elaborano il programma pluriennale di promozione economica e sociale, in cui sono indicati interventi coordinati con quelli dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati, per lo sviluppo di attività compatibili e sono individuati i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi stessi.

3. Il programma di cui al comma 2 è adottato dall'organismo di gestione ed è trasmesso alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Qualora le autorità di cui al comma 2 non provvedano all'elaborazione del programma, la Giunta regionale e la provincia, ciascuna secondo le rispettive competenze, si sostituiscono ad esse. Parimenti, qualora gli organismi di gestione di cui al comma 3 non adottino il programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 o dalla ricezione del programma elaborato dalla Giunta regionale o dalla provincia, queste ultime si sostituiscono agli organismi di gestione per l'adozione del programma secondo le rispettive competenze.

5. Il programma prevede da parte dell'organismo di gestione:

a) la concessione di sovvenzioni a privati o enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie;

b) la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di specifiche convenzioni;

c) l'agevolazione o la promozione di forme di associazionismo cooperativo tra i residenti nell'ambito dell'area naturale protetta per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, di restauro, di servizi sociali e di biblioteche e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.

6. Il programma può prevedere, inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di formazione professionale, al termine dei quali è rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta.

7. Al finanziamento del programma concorrono lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati, ciascuno per la propria competenza.

8. Nelle more dell'adozione del programma pluriennale di promozione economica e sociale, gli organismi di gestione dell'area naturale protetta, anche provvisori, promuovono e realizzano le iniziative di cui al presente articolo, nel quadro delle scelte programmatiche della Regione e nel rispetto della specifica normativa di tutela dell'area stessa.

#### Art. 31.

##### *Sviluppo delle attività agricole*

1. Per consentire la qualificazione e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, nell'ambito delle finalità istitutive dell'area naturale protetta, gli organismi di gestione, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area stessa, favoriscono:

- a) l'attività agricola e zootecnica ed il loro eventuale sviluppo;
- b) la razionale gestione ed il miglioramento dei pascoli e dei boschi;
- c) il mantenimento ed il miglioramento della rete stradale rurale al servizio delle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo dei fabbricati rurali e delle relative pertinenze al servizio delle attività di cui alle lettere a) e b).

2. Al fine di cui al comma 1, nel programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 30, devono essere previsti interventi per rendere compatibili le attività agro-silvo-pastorali all'interno dell'area naturale protetta con la tutela dell'ambiente, interventi per l'agriturismo ed interventi per sostenere e sviluppare l'agricoltura biologica e/o compatibile, nel rispetto della vigente legislazione regionale, nonché per sostenere la valorizzazione e lo sviluppo delle peculiarità e suscettività produttive favorendo le attività agricole come fattore di difesa ambientale e per promuovere, coordinare e incentivare le attività compatibili tese a perseguire il massimo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali.

#### Art. 32.

##### *Incentivazioni*

1. Ai comuni, alle province ed alle comunità montane il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini delle aree naturali protette istituite ai sensi della presente legge o della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ovvero previste dal piano regionale delle aree naturali protette e alle quali si applicano le misure di salvaguardia indicate nell'articolo 8, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, per sostenere, entro i confini dell'area naturale protetta e delle aree contigue di cui all'articolo 10, i seguenti interventi:

- a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
- e) sviluppo delle attività agricole e forestali;
- f) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- g) attività di agriturismo;
- h) attività sportive compatibili;
- i) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché iniziative volte a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- j) lotta e prevenzione degli incendi boschivi.

2. La priorità di cui al comma 1 è concessa ai comuni il cui territorio è compreso in parte nell'area protetta per le opere, gli interventi e le attività di cui allo stesso comma 1 connessi funzionalmente alla gestione dell'area protetta, anche se realizzate fuori dei confini di quest'ultima e delle aree contigue.

3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorità di cui al comma 1 è attribuita ai privati, singoli o associati, residenti nell'ambito delle aree naturali protette, che intendano valorizzare attività tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili.

#### Art. 33.

##### *Gestione del patrimonio forestale*

1. L'organismo di gestione, entro due anni dalla istituzione dell'area naturale protetta, determina i criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale, nel rispetto delle finalità della legge regionale istitutiva e della disciplina contenuta nel piano e nel regolamento dell'area stessa.

2. I criteri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette e del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato, e devono indicare:

- a) le modalità di taglio dei boschi o di conversione in alto fusto;
- b) le modalità di esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente, secondo le consuetudini locali;
- c) le modalità e gli interventi per la tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi.

3. Qualsiasi intervento sul patrimonio forestale all'interno dell'area naturale protetta deve essere comunque sottoposto al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione ai sensi dell'articolo 28.

4. La Regione e gli organismi di gestione promuovono l'individuazione e la conservazione dei boschi e dei popolamenti arborei in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione e promuovono la realizzazione di vivai per la produzione di materiale autoctono e la conservazione delle specie di particolare interesse, rare o minacciate.

#### Art. 34.

##### *Indennizzi e risarcimento per i danni economici*

1. L'organismo di gestione è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi. Il regolamento stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno.

2. I vincoli imposti dal piano dell'area naturale protetta o dalle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli relativi ad attività già ritenute compatibili possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività dell'area naturale protetta. La Giunta regionale con apposita deliberazione, emana direttive per l'attuazione del presente comma, in coerenza con le disposizioni emanate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 394/1991.

3. I compensi e gli indennizzi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri corrisposti in attuazione di normative comunitarie, statali e regionali che prevedono particolari regimi d'aiuto alle attività agro-silvo-pastorali.

4. L'ente di gestione provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti.

#### Art. 35.

##### *Contributi per il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche*

1. Gli organismi di gestione prevedono nei propri bilanci appositi stanziamenti per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati residenti nell'ambito dell'area naturale protetta, per il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati, ivi compresi il restauro ed il ripristino di fabbricati.

2. I criteri di assegnazione dei contributi, che sono comunque destinati a coprire i maggiori costi connessi alla particolarità dell'intervento, sono stabiliti in apposito regolamento deliberato dagli organismi di gestione.

## Art. 36.

*Acquisizione e affitto di beni mobili ed immobili*

1. La Regione promuove iniziative per l'acquisizione e l'affitto di beni mobili ed immobili che siano di particolare interesse per la gestione delle aree naturali protette o per i vincoli imposti dalla presente legge comportino una limitata utilizzazione. La Regione e gli organismi di gestione favoriscono, in particolare, l'acquisizione, al patrimonio regionale o al patrimonio dell'organismo di gestione, di aree di elevato interesse biogenetico, con precedenza per i monumenti naturali e per gli habitat prioritari di interesse comunitario, nazionale o regionale.

2. La Giunta regionale concede in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta i beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell'area naturale protetta.

CAPO IV  
SORVEGLIANZA E SANZIONI

## Art. 37.

*Sorveglianza*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, sono incaricati di far rispettare la presente legge tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente nonché gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 394/1991.

## Art. 38.

*Sanzioni*

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato, ogni altra violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da lire 100 mila a lire 5 milioni. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della legge n. 349/1986, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.

## Capo V

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 39.

*Riordino delle aree naturali protette esistenti*

1. Ai sensi dell'articolo 9 sono istituiti:

a) l'Ente regionale di diritto pubblico «Parco naturale regionale dei Monti Simbruini», cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8;

b) l'Ente regionale di diritto pubblico «Parco naturale regionale dei Monti Lucretili», cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 26 giugno 1989, n. 41;

c) l'Ente regionale di diritto pubblico «Parco regionale dei Castelli Romani», cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2;

d) l'Ente regionale di diritto pubblico «Parco regionale dell'Appia Antica», cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del Parco istituito con legge regionale 10 novembre 1988, n. 66.

2. Agli enti istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 13 a 25. L'ordinamento degli uffici e la pianta organica del personale dei nuovi enti sono gli stessi dei consorzi di gestione soppressi.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato convoca le comunità delle aree naturali protette di cui al comma 1 ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1. Entro i successivi tre mesi il presidente della Giunta regionale nomina ed insedia i consigli direttivi ed i colleghi dei revisori dei conti degli enti di gestione istituiti dal comma 1.

4. I consorzi di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 1, sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei consigli direttivi dei nuovi enti di gestione istituiti dallo stesso comma.

5. Fino all'approvazione dello statuto dei nuovi enti di gestione istituiti dal comma 1 sono fatte salve le disposizioni degli statuti dei consorzi soppressi che non siano in contrasto con la presente legge.

6. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette, diverse da quelle di cui al comma 1, alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con tali proposte di legge si provvede anche ad individuare le aree che possono costituire un unico sistema, a definirne il livello d'interesse regionale o provinciale e la relativa tipologia in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5.

7. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del primo piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7, sottopone altresì al Consiglio regionale eventuali proposte di legge di ripermutazione delle aree naturali protette istituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 394/1991, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge n. 157/1992.

8. In attesa dell'adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive di aree naturali protette alle norme previste dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale n. 46/1977, espressamente richiamate nelle leggi stesse.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale n. 46/1977 debbono adottare gli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, ove già non siano vigenti ovvero non siano stati approvati in via definitiva quelli previsti nelle leggi istitutive. Decorso detto termine la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dagli articoli 26, comma 3, e 27, comma 7. Decorso tale ulteriore termine le norme di salvaguardia stabilite nelle singole leggi istitutive decadono e subentrano le norme generali in materia.

## Art. 40.

*Aree naturali protette nel territorio del comune di Roma*

1. Le aree naturali protette gestite dal comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del comune stesso, costituiscono un sistema la cui gestione è affidata ad un unico ente istituito e disciplinato ai sensi del capo II, sezione I, salvo il disposto del comma 2.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16, sono organi di gestione dell'ente di cui al comma 1:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo così composto:

1) sei rappresentanti del comune di Roma;

2) un rappresentante della provincia di Roma;

3) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986, o iscritte nell'albo regionale del volontariato;

4) un rappresentante designato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scegliendolo tra soggetti particolarmente esperti in materia archeologico-naturalistica;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 41.

##### *Ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia*

1. In attesa dell'adeguamento di cui all'articolo 39, comma 6, il territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56, è ampliato con l'inserimento delle aree dei comuni di Ascrea, Collalto Sabino, Nespolo, Paganico, nonché di una ulteriore area del comune di Collegiove secondo le perimetrazioni in scala 1:10.000 di cui all'allegato C.

2. Il consorzio per la gestione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 56/1988, viene integrato con i rappresentanti dei comuni di Ascrea, Collalto Sabino, Nespolo e Paganico.

3. Al territorio individuato al comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 56/1988.

#### Art. 42.

##### *Ampliamento del parco regionale dell'Appia Antica*

1. Il parco regionale dell'Appia Antica, istituito e disciplinato con legge regionale n. 66/1988, come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1994, n. 37 e da ultimo dalla presente legge, è ampliato secondo la perimetrazione di cui all'allegato D.

2. In attesa dell'approvazione del piano del parco, limitatamente al territorio oggetto dell'ampliamento del perimetro indicato al comma 1 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e dall'articolo 18, comma 1-bis della legge regionale n. 66/1988, come modificata dalla legge regionale n. 37/1994:

a) è consentita la realizzazione di interventi strettamente connessi alla fruibilità del parco nella zona classificata A ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1);

b) si prescinde dal decreto di cui all'articolo 18, comma 1-bis della legge regionale n. 66/1988 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in rete interrata e di verde attrezzato funzionali alle aree esterne al parco ove è consentita l'edificazione, previste dai piani attuativi pubblici o privati del vigente piano regolatore del comune di Roma.

#### Art. 43.

##### *Stralcio del piano regionale delle aree naturali protette*

1. Con la presente legge è approvato uno stralcio del piano di cui all'articolo 7, relativo allo schema di piano regionale dei parchi e delle riserve adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 46/1977 e dell'articolo 15 della legge regionale n. 17/1986, con deliberazione n. 11746 del 29 dicembre 1993, secondo le perimetrazioni provvisorie riportate su cartografia a scala 1:25.000 e 1:10.000 di cui all'allegato A con gli obiettivi indicati nel piano stesso con riferimento alle seguenti aree:

a) area naturale protetta del complesso lacuale Bracciano -Martignano;

b) area naturale protetta della Sughereta di Pomezia;

c) area naturale protetta del Lido dei Gigli;

d) sistema delle aree naturali protette del Bosco di Foglino e di Villa Borghese;

e) area naturale protetta di Monte Casoli di Bomarzo.

2. Alle aree naturali protette di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8. Tali norme decadono decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva e sottopone al Consiglio regionale proposte di legge per l'istituzione delle aree naturali protette di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, nella misura in cui l'istituzione medesima non contrasta con l'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 17/1995.

#### Art. 44.

##### *Aree naturali protette istituite*

1. Sono istituite con le perimetrazioni e le zonizzazioni provvisorie di cui alle planimetrie a scala 1:10.000 contenute nell'allegato B, le seguenti aree protette:

a) Parco naturale di Veio;

b) Parco naturale dei Monti Aurunci;

c) Riserva naturale di Tuscania;

d) Riserva naturale del Monte Soratte;

e) Riserva naturale di Monte Catillo;

f) Riserva naturale di Nomentum;

g) Riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco;

h) Riserva naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico;

i) Riserva naturale del lago di Canterno;

j) Riserva naturale della Valle dei Casali;

k) Riserva naturale dell'Insugherata;

l) Riserva naturale Valle dell'Aniene, relativa all'area romana localizzata all'interno del Grande Raccordo Anulare;

m) Riserva naturale della Marcigliana;

n) Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa;

o) Riserva naturale di Decima Malafede;

p) Riservanaturale della Tenuta dei Massimi;

q) Riserva naturale di Monte Mario;

r) Riserva naturale della Tenuta di Acquafredda.

2. Sono istituiti:

a) l'Ente regionale Parco di Veio, per la gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera a);

b) l'Ente regionale Parco dei Monti Aurunci, di cui al comma 1, lettera b).

3. Agli Enti istituiti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nel capo II, sezione I della presente legge.

4. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire quanto ulteriormente previsto nell'articolo 9, comma 3.

5. La gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera c) è affidata alla provincia di Viterbo.

6. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) è affidata alla provincia di Roma.

7. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere h) e i) è affidata alla provincia di Frosinone.

8. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere j), k), l), m), n), o), p), q) e r) è affidata ad un unico organismo di cui all'articolo 40.

9. Il Consiglio regionale, sentite le province, determina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la disciplina del piano e del regolamento nonché per i contenuti del programma pluriennale di promozione economica e sociale.

10. Le province e l'organismo di cui all'articolo 40 provvedono alla gestione con le modalità e i criteri previsti dalla presente legge, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

11. Fino all'adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia, alle aree protette istituite con il presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 12, 13 e 14.

12. Nelle aree protette istituite con la presente legge è vietata la caccia in tutte le sue forme, salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 3.

13. Nelle aree protette di cui al comma 8 e in tutti i territori del comune di Roma ricadenti in aree protette istituite con il presente articolo, sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi del piano regolatore generale adottati o approvati dal comune di Roma o di programmi di intervento oggetto di accordi di programma approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6 e 7. Nell'ambito delle suddette aree, in quelle classificate come *B*, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera *a*), numero 2), fino all'adozione di una specifica normativa di salvaguardia da parte degli organismi di gestione delle aree naturali protette, è fatto divieto di:

*a*) introdurre in ambiente naturale specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone;

*b*) prelevare materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico ad eccezione del prelievo eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;

*c*) aprire nuove cave e torbiere e riattivare quelle dismesse;

*d*) aprire nuove discariche per i rifiuti;

*e*) campeggiare al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

*f*) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.

14. Nelle aree di cui al comma 13, comprese nelle zone *B*, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera *a*), numero 2, sono consentiti esclusivamente gli impianti sportivi a carattere estensivo purché realizzati secondo tipologie e con materiali tradizionali, nonché i servizi pubblici strettamente connessi alla fruibilità del parco e le aree di verde attrezzato, necessarie per il rispetto degli standard urbanistici relativi a piani e programmi, previsti negli strumenti urbanistici adottati o approvati, che includono aree ricomprese nel perimetro delle aree protette. La potenzialità edificatoria eventualmente stabilita dai suddetti piani e programmi può essere trasferita su suoli interni ai citati piani e programmi ma esterni all'area protetta.

#### Art. 45.

##### *Tutela del patrimonio forestale*

1. Nell'ambito della politica di conservazione e corretta valorizzazione delle risorse naturali della Regione, in ottemperanza all'articolo 45 dello Statuto ed in attesa di apposite leggi istitutive delle relative aree naturali protette, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 3, le seguenti aree appartenenti al patrimonio regionale:

*a*) area forestale Tiburtina;

*b*) area forestale Valpara;

*c*) area forestale Mazzamorra;

*d*) area forestale Carpinetana;

*e*) area forestale S. Arcangelo;

*f*) area forestale Campello;

*g*) area forestale Sala;

*h*) area forestale Matricetta;

*i*) area forestale Torricella;

*j*) area forestale Monte Raschio;

*k*) area Laghi del Vescovo-Gricilli;

*l*) porzione dell'area forestale Lago, esterna al parco regionale dei Monti Lucretili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche all'area forestale di Santogna, nel comune di Leonessa.

#### Art. 46.

##### *Norma transitoria*

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 43 lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 46/1977 e dell'articolo 15 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni, con deliberazione n. 11746 del 1993, conserva la sua efficacia di natura programmatica di indirizzo.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua la deliberazione n. 11746 del 1993 a quanto previsto dall'articolo 7.

#### Art. 47.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate la legge regionale n. 46/1977, l'articolo 26 della legge regionale n. 17/1995 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, comma 8.

#### Art. 48.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati per l'anno 1997 in L. 500 milioni, per l'anno 1998 in L. 6.000 milioni e per l'anno 1999 in L. 8.000 milioni, rientrano negli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 52152 denominato «Fondo regionale per l'ambiente (articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997/1999, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Lazio. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 settembre 1997.*

(*Omissis*).

98R0171

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 23.

**Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 131 suppl. del 29 dicembre 1997*)

(*Omissis*).

98R0144

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 24.**

**Legge regionale 2 maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 131  
suppl. del 29 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il rilascio del nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426, nonché dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 2 maggio 1995, n. 32 è sospeso fino all'emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e comunque non oltre il 30 settembre 1998.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 dicembre 1997.

DISTASO

98R0145

**REGIONE SICILIA****DECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre 1997, n. 48.**

**Regolamento per la disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia. Legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, art. 7.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 4  
del 24 gennaio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, ed, in particolare, l'art. 7 che istituisce presso la Presidenza della Regione il fondo regionale per le parti civili nei processi della mafia;

Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, ed, in particolare, l'art. 14, secondo comma, che prevede la gestione del fondo sulla base di un regolamento del Presidente della Regione sottoposto al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

Udito il parere n. 706, espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza dell'8 luglio 1997;

Vista al deliberazione della Giunta regionale n. 405 del 14 ottobre 1997;

Ritenuto di dover approvare il regolamento «Disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia»;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

*Beneficiari e oggetto del contributo*

1. Possono accedere al fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia i familiari delle vittime della violenza mafiosa ed i soggetti privati, persone fisiche, persone giuridiche o enti non riconosciuti, che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non a seguito di fatti delittuosi di natura mafiosa che siano stati ammessi in qualità di parti civili nel relativo procedimento penale purché abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 3, primo comma.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, sono da considerarsi familiari il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Sono da considerarsi di natura mafiosa i fatti commessi con le modalità e per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* del c.p.

3. Oggetto del contributo sono le spese, sostenute dai soggetti di cui al 1° comma per la costituzione di parte civile, ed in particolare:

a) le spese, i diritti e l'onorario spettanti al legale come liquidati dal giudice in sentenza o, in caso di sentenza di assoluzione, ritenuti congrui dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali relativi sia al giudizio penale che alla successiva procedura esecutiva per il recupero a carico dell'obbligato giudiziale degli stessi, purché documentati con gli allegati di cui alla lett. b), secondo comma, del successivo art. 3;

b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti della Regione siciliana con qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituita parte civile o, nel caso di enti, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze del dibattimento purché documentate con gli allegati di cui alla lett. c), secondo comma, del successivo art. 3.

4. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla lett. b) del precedente terzo comma.

5. Coloro che hanno ottenuto altro rimborso per la costituzione di parte civile possono presentare istanza di accesso al contributo per le spese, di cui alle lett. a) e b) del precedente terzo comma non coperte da detto rimborso.

Art. 2.

*Istanza*

1. L'istanza per la concessione del beneficio, indirizzata al Presidente della Regione siciliana, deve essere presentata a pena di decadenza entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata emessa la sentenza conclusiva di ciascun grado di giudizio o si è conclusa negativamente (pignoramento negativo o attivo non sufficiente) la procedura esecutiva per il recupero a carico dell'obbligato giudiziale delle spese alla cui refusione sia stato condannato.

2. Nell'istanza, inoltre, deve essere dichiarato:

a) salvo i casi di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 5, l'impegno a trasmettere all'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni, copia autentica delle sentenze o dei certificati, come indicato alla lett. a), 2° comma, del successivo art. 3 relativo ai successivi gradi di giudizio e degli atti relativi all'esito della procedura esecutiva per il recupero a carico dell'obbligato giudiziale delle spese di costituzione intrapresa nel termine di un anno. Il mancato adempimento di tale onere comporterà il recupero del contributo già erogato;

b) l'impegno a restituire all'Amministrazione regionale l'elargizione corrisposta nell'eventualità che:

dovesse essere accertata con sentenza definitiva l'origine non mafiosa del fatto presupposto della costituzione di parte civile;

salvo i casi di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 5, non sia stata esperita, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, la successiva procedura per il recupero a carico dell'obbligato giudiziale delle spese alla cui refusione sia stato condannato;

salvo i casi di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 5, i responsabili del fatto provvedano alla refusione delle spese di costituzione;

altro ente abbia provveduto alla concessione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione;

c) l'impegno a comunicare, entro trenta giorni, ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.

3. La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 1 aprile 1968, n. 15.

#### Art. 3.

##### *Allegati all'istanza*

1. All'istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'istante dichiara:

a) di essere o non essere stato ammesso al gratuito patrocinio;

b) di non avere goduto di altri benefici relativi al rimborso delle spese di costituzione di parte civile ovvero di avere fatto istanza o di aver ottenuto altro beneficio (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia dell'istanza o del provvedimento di concessione del beneficio);

c) di non essere sottoposto a misure di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, né di essere stato imputato o condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;

d) ai fini di cui alla lett. c) del 2° comma del successivo art. 4, il reddito imponibile relativo all'anno precedente;

e) il codice fiscale.

2 All'istanza, inoltre, devono essere allegati:

a) copia autentica della sentenza conclusiva del processo cui l'istanza si riferisce o provvedimento che esaurisce la procedura esecutiva; la copia autentica della sentenza potrà essere sostituita da un certificato rilasciato dalla competente cancelleria contenente un estratto della sentenza dalla quale risultino gli imputati, i capi di imputazione, le parti lese e fra queste quelle costituite ed il dispositivo della sentenza stessa. Qualora gli imputati non siano stati condannati, l'origine mafiosa del fatto, se non risulti comunque dalla sentenza, dovrà essere documentata a mezzo di certificazione prefettizia, su richiesta dell'Amministrazione regionale;

b) parcella del legale che ha assistito il richiedente; in caso di sentenza di assoluzione la parcella deve essere vistata, ai fini della congruità, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di appartenenza;

c) fatture o ricevute fiscali relative alle spese di viaggio e soggiorno di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 1, ove non già anticipate al legale della Regione siciliana ai sensi del 1° comma del successivo art. 5;

d) copia dell'eventuale istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, come previsto alla lett. b) del primo comma;

e) nell'ipotesi di richiesta formulata da familiari delle vittime, un certificato storico di stato di famiglia al fine di accertare il rapporto di parentela con la vittima.

#### Art. 4.

##### *Procedimento*

1. Il competente ufficio della Presidenza della Regione cura l'istruttoria delle istanze garantendo che l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.

2. Entro il 30 aprile l'ufficio, in relazione agli esiti dell'istruttoria delle istanze presentate al 28 febbraio di ogni anno e tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, determina il contributo e pre-dispone un piano di riparto nel quale il contributo è ammesso nella misura di cui all'art. 5, secondo il seguente ordine di priorità:

a) istanze rimaste insoddisfatte integralmente o parzialmente, nel piano di riparto nell'anno precedente, secondo il grado di priorità d'acquisto;

b) istanze presentate dai soggetti che hanno riportato lesioni personali o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado;

c) istanze presentate dai familiari delle vittime che, anche mediante certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà abbiano documentato un reddito imponibile, per l'anno precedente, inferiore a 40 milioni;

d) istanze non comprese nelle precedenti lettere;

e) istanze incomplete (inserite nel piano di riparto con riserva). Sono da considerarsi incomplete quelle per le quali l'istante abbia ommesso una delle dichiarazioni richieste al secondo comma dell'art. 2 o uno degli allegati di cui all'art. 3.

3. Fermo restando che il soddisfacimento di istanze di categorie successive può avvenire soltanto qualora le istanze comprese nelle categorie precedenti siano state integralmente soddisfatte, in caso di incapienza del fondo si procederà, nell'ambito della prima categoria ancora da soddisfare, al riparto delle somme disponibili proporzionalmente all'ammontare delle spese ritenute ammissibili per ciascuna istanza della medesima categoria.

4. Le istanze ritenute ammissibili non soddisfatte o non integralmente soddisfatte nell'ambito del primo piano di riparto utile parteciperanno ai piani di riparto degli anni successivi, secondo il grado di priorità acquisito.

5. Il piano di riparto è approvato dal Presidente della Regione con proprio decreto.

#### Art. 5.

##### *Pagamento*

1. Il contributo è erogato in due soluzioni: fino al 75% a titolo di anticipazione, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di riparto, da corrispondersi sulla base delle fatture vistate, ai fini della congruità, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di appartenenza e presentate alla Presidenza della Regione sulla base dell'attività svolta; il saldo a seguito dell'esito negativo della procedura esecutiva per il recupero delle spese (pignoramento negativo o attivo non sufficiente) poste a carico dell'obbligato giudiziale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cessione alla Regione siciliana, nelle forme di legge, del credito derivante dalla sentenza.

2. Qualora il beneficiario del contributo sia una persona fisica, il contributo sarà erogato in unica soluzione entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cessione del credito derivante dalla sentenza di condanna.

3. Il contributo è erogato in unica soluzione entro trenta giorni dall'approvazione del piano di riparto, nell'ipotesi che gli imputati non siano stati condannati.

4. Qualora l'Amministrazione abbia ritenuto opportuno, nella precedente fase istruttoria, accertare preventivamente la veridicità delle dichiarazioni di cui al primo comma dell'art. 3, i termini di cui sopra inizieranno a decorrere dal completamento di detti accertamenti.

5. I pagamenti ai beneficiari sono eseguiti dall'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa del fondo su disposizione del Presidente della Regione, o di un funzionario dallo stesso delegato.

#### Art. 6.

##### *Recupero del contributo*

1. Si procederà al recupero del contributo, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 2, nonché di mancata comunicazione, entro trenta giorni, di eventuale e successive istanze o provvedimento di concessione di altro beneficio relativi al rimborso delle spese di costituzione (art. 2, comma 2, lett. *c*).

2. Qualora la refusione o i benefici concessi comportino un rimborso solo parziale delle spese sostenute, si procederà al recupero solo per la parte corrispondente al rimborso ottenuto.

#### Art. 7.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione il termine di presentazione delle istanze è fissato al centoventesimo giorno dalla pubblicazione del decreto con il quale viene approvato il presente regolamento.

2. Nello stesso termine potranno essere presentate o integrate, se già presentate, le istanze relative alle sentenze pronunciate negli anni precedenti, purché il credito derivante dalla sentenza non sia soggetto a prescrizione nei trecento giorni successivi.

3. Il piano di riparto sarà predisposto entro novanta giorni dalla scadenza di detto termine.

#### Art. 8.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 21 novembre 1997

PROVENZANO

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 dicembre 1997*

*Registro n. 2, Atti del Governo, foglio n. 122*

98R0207

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 18
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 58  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaeramosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalì, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 484.000</li> <li>- semestrale ..... L. 275.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 396.000</li> <li>- semestrale ..... L. 220.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 110.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 102.000</li> <li>- semestrale ..... L. 66.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 260.000</li> <li>- semestrale ..... L. 143.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 101.000</li> <li>- semestrale ..... L. 65.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 254.000</li> <li>- semestrale ..... L. 138.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.045.000</li> <li>- semestrale ..... L. 565.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 935.000</li> <li>- semestrale ..... L. 495.000</li> </ul>
--	--

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 451.000
Abbonamento semestrale .....	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 6 0 9 8 \*

**L. 3.000**